



*Comune di Gaggiano*  
(Provincia di Milano)

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DEL  
REFERENDUM COMUNALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2016

# INDICE

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

- Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA'
- Articolo 2 - MATERIA DEL REFERENDUM
- Articolo 3 - SOGGETTI PROMOTORI
- Articolo 4 - ELETTORI

## **TITOLO II – PROMOZIONE REFERENDUM**

- Articolo 5 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM
- Articolo 6 - AMMISSIBILITA' DEL QUESITO
- Articolo 7 - RICHIESTA DEL REFERENDUM - RACCOLTA FIRME
- Articolo 8 - CONTROLLO DELLA RICHIESTA
- Articolo 9 - INDIZIONE DEL REFERENDUM
- Articolo 10 - REVOCA DEL REFERENDUM

## **TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM**

- Articolo 11 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE
- Articolo 12 - UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
- Articolo 13 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO
- Articolo 14 - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM
- Articolo 15 - ESITO DEL REFERENDUM

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 16 - SCHEDA PER IL REFERENDUM
- Articolo 17 - PROPAGANDA
- Articolo 18 - SPESE
- Articolo 19 - NORMA DI RINVIO

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'attuazione del referendum consultivo comunale, secondo quanto previsto dall'art. 63 dello Statuto del Comune.

### Articolo 2 - MATERIA DEL REFERENDUM

L'art. 61 dello Statuto regola le materie sulle quali può essere proposto il Referendum consultivo comunale.

### Articolo 3 - SOGGETTI PROMOTORI

I soggetti promotori, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto del Comune, possono essere il 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune così come risultano dall'ultima revisione al momento della presentazione della proposta di referendum, intendendosi per liste elettorali anche quelle cosiddette "aggiunte" riservate ai cittadini comunitari maggiorenni.

Possono altresì essere indetti referendum, sempre ai sensi dell'art. 61 dello Statuto del Comune, richiesti dal 20% degli elettori di ogni singola Frazione : Bonirola; Vigano/Barate; San Vito/Fagnano, relativamente a materie di interesse della Frazione stessa.

In tale caso il calcolo degli elettori avviene prendendo come riferimento il numero di elettori iscritti presso i seggi elettorali di riferimento della Frazione interessata, al momento della presentazione della proposta di referendum.

### Articolo 4 – ELETTORI

Hanno diritto ad esprimersi sui referendum i cittadini iscritti alle liste elettorali Comune di Gaggiano, intendendosi per liste elettorali anche quelle cosiddette "aggiunte" riservate ai cittadini comunitari maggiorenni.

## TITOLO II – PROMOZIONE DEL REFERENDUM

### Articolo 5 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM

Gli elettori che intendono promuovere referendum devono costituirsi in apposito Comitato Promotore formato da almeno 5 componenti iscritti nelle liste elettorali del Comune e devono presentare apposita istanza scritta al Sindaco, tramite l'ufficio del Segretario Comunale del Comune, che ne dà atto con verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito.

Nell'istanza deve essere indicato anche l'indirizzo presso cui notificare le eventuali comunicazioni.

Il Comune verificherà l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Gaggiano dei componenti.

L'istanza deve riportare il testo completo del quesito che si intende sottoporre a referendum.

### Articolo 6 - AMMISSIBILITA' DEL QUESITO

L'ammissibilità della proposta di referendum, in conformità all'art. 61 dello Statuto, spetta unicamente al Consiglio comunale.

In base allo stesso, il Consiglio comunale può negare l'ammissibilità solo con il voto di  $\frac{3}{4}$  dei Consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco.

La Conferenza dei capigruppo consiliari, assistita dal Segretario Comunale, esprime al Consiglio Comunale proposta motivata in merito alla ammissibilità o non ammissibilità del quesito referendario; il Consiglio dovrà deliberare entro 45 giorni dal deposito della richiesta di ammissibilità da parte del Comitato Promotore.

L'ammissibilità va notificata all'indirizzo specificato nell'istanza di cui all'art. 5 del presente Regolamento entro 5 giorni dall'espressione del giudizio.

La Conferenza dei capigruppo consiliari può avvalersi per la verifica dell'ammissibilità del supporto di due esperti in materia giuridica, uno proposto dalla maggioranza ed uno dalla minoranza e da un esperto in materia giuridica indicato dai proponenti, previa presentazione di un curriculum vitae che ne attesti le competenze.

#### Articolo 7 - RICHIESTA DI REFERENDUM - RACCOLTA FIRME

Espletato l'esame sull'ammissibilità del quesito di cui all'art. 6, per la raccolta delle firme devono essere usati moduli in carta libera vidimati dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale del Comune o suo delegato, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei soggetti promotori, il testo della proposta.

L'elettore appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto all'indicazione per esteso del nome e cognome, residenza, luogo e data di nascita ed estremi di un documento identificativo.

La certificazione elettorale potrà effettuarsi collettivamente in calce ad ogni modulo.

Le firme devono essere autenticate dal Sindaco o da suo delegato, dal Segretario Comunale, dai Consiglieri comunali, dai funzionari incaricati dal Sindaco e dagli altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.

La raccolta delle firme è libera. Le firme possono essere raccolte in qualsiasi luogo ed in ogni caso l'Amministrazione Comunale si deve impegnare a mettere a disposizione ambienti adeguati per la raccolta delle firme presso uffici comunali designati.

Il Comitato Promotore dovrà informare Sindaco e Capigruppo consiliari circa le iniziative di raccolta firme che vorrà organizzare sul territorio comunale all'esterno degli uffici comunali; la Conferenza dei capigruppo di adopererà perché tali iniziative possano regolarmente svolgersi alla presenza dei soggetti abilitati all'autenticazione delle firme, sopra elencati.

La presentazione della richiesta di referendum, corredata dei necessari documenti e delle firme raccolte, deve avvenire entro 120 giorni dalla data della comunicazione di ammissibilità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

#### Articolo 8 - CONTROLLO DELLA RICHIESTA

Il Controllo della regolarità delle firme spetta alla Commissione Elettorale comunale, integrata da un membro del Comitato promotore e assistita dal Segretario comunale e da impiegati dell'Ufficio Elettorale.

Il Sindaco provvede a comunicare al Comitato promotore presso l'indirizzo di cui all'art. 5 del presente regolamento, la non ammissibilità del referendum per mancanza di regolarità, entro 10 giorni dal ricevimento del verbale. In caso di regolarità delle firme raccolte, si procede all'indizione ai sensi del successivo art.9.

#### Articolo 9 - INDIZIONE DEL REFERENDUM

Il referendum è indetto dal Sindaco, previa delibera della Giunta comunale che fissa il giorno del suo svolgimento tenuto conto dei limiti imposti dalla legge, entro 20 giorni dal ricevimento del verbale di cui all'art. 8.

La consultazione deve tenersi non prima di 45 giorni e non oltre 90 giorni oltre l'indizione, escluso il periodo dal 1° luglio al 1° settembre.

Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di una sola sessione referendaria da effettuarsi in un'unica tornata secondo la presentazione delle richieste.

Il Referendum non può essere tenuto:

1. nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;
2. nei tre mesi precedenti la scadenza del mandato elettorale.

3. nei i due mesi antecedenti e successivi alla data delle elezioni politiche, amministrative o referendarie nelle quali il Comune è interessato;
4. in caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale.

#### Articolo 10 - REVOCA DEL REFERENDUM

Quando il Consiglio comunale, prima dello svolgimento di un Referendum già indetto, delibera sull'oggetto sottoposto a Referendum, decide altresì - con la maggioranza almeno dei  $\frac{3}{4}$  dei consiglieri - se la delibera soddisfa o meno la iniziativa referendaria. In caso positivo il Sindaco avvisa il Comitato e provvede a revocare il Referendum già indetto.

### TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

#### Articolo 11 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

Nei termini previsti dalla legge, il Sindaco indicherà con apposito manifesto la sede, la data e l'orario di svolgimento del referendum, riportando l'intero testo del quesito (pubblicato anche sul sito comunale).

#### Articolo 12 - UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Ai soli fini del referendum il Sindaco, sentita la Commissione Elettorale Comunale, può stabilire di volta in volta, un numero di sezioni diverso rispetto a quello esistente, accorpando le attuali sezioni allo scopo di ridurne il numero, garantendo comunque la presenza delle sezioni esistenti presso le Frazioni.

Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno assume la funzione di vicepresidente e il secondo di segretario.

I Presidenti degli uffici elettorali di sezione sono nominati dal Sindaco, sentita la commissione elettorale, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente, mentre per la designazione degli scrutatori si procederà tramite sorteggio. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, eventualmente ridotto atteso il minore impegno temporale.

#### Articolo 13 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva.

L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 7,00 (sette) del giorno fissato per lo svolgimento del referendum. Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 8,00. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e terminano alle ore 22,00 del giorno stesso.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento.

Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.

Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni.

Alle operazioni di insediamento, di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'ufficio elettorale centrale di cui al successivo art. 14, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale ed un rappresentante dei promotori del referendum. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari e dal primo firmatario dei promotori, con firme autenticate a norma dell'art.14 della Legge 21.3.1990 n. 53 e succ. modd..

#### Articolo 14 - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM

Presso la Segreteria del Comune, entro 5 giorni dal provvedimento di indizione del referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario Comunale o da suo delegato e da due funzionari comunali nominati dal Sindaco di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante. L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum. Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

#### Articolo 15 - ESITO DEL REFERENDUM

Il referendum è valido quando vi abbia preso parte il 50% più uno degli elettori ammessi al voto. Il quesito sottoposto a referendum s'intende accolto quando i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti; altrimenti è dichiarato respinto.

Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro 45 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Entro lo stesso termine, se l'esito è negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum sino alla scadenza del mandato elettorale.

### TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 16 - SCHEDA PER IL REFERENDUM

Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all'interno le dizioni SI NO. All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste sottoposte alla consultazione.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

#### Articolo 17 - PROPAGANDA

Per quanto riguarda la propaganda si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia.

#### Articolo 18 - SPESE

Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con appositi stanziamenti di bilancio.

#### Articolo 19 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti che normano la materia delle consultazioni elettorali e referendarie.